

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 29/06/2021

## FATTO

Nel presente procedimento la parte ricorrente afferma di aver stipulato con l'intermediario in data 16 febbraio 2015 un contratto di finanziamento da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 30 aprile 2019, dopo il pagamento di 49 rate su 108 complessive.

La stessa parte ricorrente allega inoltre quanto segue:

- a seguito dell'estinzione anticipata, l'intermediario non ha rimborsato le commissioni e i costi non maturati fino alla scadenza del contratto;
- nel contratto non è chiara la distinzione tra commissioni c.d. *recurring* e commissioni c.d. *upfront*;
- sono rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi;
- in considerazione del rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia, rispetto al rapporto di finanziamento, al loro rimborso è tenuto l'intermediario;
- la penale di estinzione anticipata è illegittimamente addebitata quando l'intermediario



non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento (cfr. Collegio di Napoli, dec. n. 5432/18);

- la sentenza della CGUE dell’11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che in sede di estinzione anticipata spetta al cliente una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura up-front o recurring;
- in maniera conforme si è espresso anche il Collegio di Coordinamento ABF (cfr. dec. 26525/2019 del 17/12/2019);

Dopo aver esperito infruttuoso reclamo, la cliente propone ricorso chiedendo il rimborso degli oneri netti per una somma di € 1.008,04 (già al netto dei rimborsi ricevuti per € 1.352,00), la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00 e presentazione del ricorso pari a € 20,00, nonché gli interessi al tasso legale a far data dal giorno del reclamo.

Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce quanto segue:

- a seguito di incorporazione per fusione, è subentrato all’intermediario con cui il cliente aveva originariamente contratto il finanziamento n. \*\*208, per complessivi € 15.444,00, da rimborsare in 108 rate mensili di € 143,00 ciascuna;
- il finanziamento è stato estinto anticipatamente alla maturazione della quota n. 49;
- nel conteggio estintivo sono stati riconosciuti in favore della ricorrente, oltre all’abbuono degli interessi non maturati, l’importo di € 1.352,00 a titolo di commissioni di gestione;
- la cliente con l’odierno ricorso chiede in modo indistinto il rimborso di tutti gli oneri a prescindere dalla loro natura e dal tipo di attività remunerata, comprese anche le spese di istruttoria e le commissioni rete esterna, con la sola esclusione delle imposte, per una somma complessiva di € 1.008,04, determinata applicando a tutte le voci contrattuali il criterio *ratione temporis*;
- l’art. 125 sexies del TUB indica tra i costi rimborsabili in caso di anticipata estinzione unicamente quelli ricorrenti;
- la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019, non è direttamente applicabile nei rapporti tra la clientela e i finanziatori (c.d. efficacia orizzontale), senza un previo adeguamento del quadro normativo nazionale;
- in ogni caso quanto statuito nella c.d. sentenza *Lexitor* non troverebbe applicazione in relazione alle “*commissioni di rete esterna*” (lettera F del contratto) fatturate al finanziatore da un soggetto terzo e semplicemente riaddebitate al cliente, poiché i principi della *Lexitor* non possono essere applicati a quei costi che il finanziatore “*subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (per esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (in primis le commissioni di intermediazione)*”;
- per quanto attiene alle “*commissioni di rete esterna*”, i costi addebitati corrispondono alle attività poste in essere dall’intermediario del credito e trovano esatta coincidenza con quanto dallo stesso fatturato all’esponente;
- le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria sono *upfront*, poiché relative ad attività preliminari e di perfezionamento del prestito, e pertanto non sono rimborsabili;
- con riguardo invece alle commissioni di gestione è stato correttamente previsto il ristoro della somma di € 1.352,00 in sede di conteggio di estinzione anticipata;
- il rimborso delle spese legali, peraltro non documentate, non è dovuto, tenuto conto della natura seriale del ricorso, e poiché non riferibili ad una “*assistenza legale qualificata*”.

## DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Deve questo Collegio fare presente che il proprio indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d. *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *"occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/2019 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.
- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi"*.

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi"*.

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".*

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 sono enunciati i due principi:

- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".*
- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring* deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *"deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento"*.

Oggetto della presente controversia, in particolare, è un finanziamento estinto dopo il pagamento di 49 rate su 108 complessive previste in contratto.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali era già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

In merito alle voci di costo per le quali è richiesta la restituzione della quota non maturata, in base agli orientamenti consolidati dei Collegi e con riguardo alla descrizione presente in contratto, le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e le commissioni di rete esterna hanno natura *up front*, mentre le commissioni di gestione (incluse le spese assicurative obbligatorie) sono da valutare *recurring*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 12.312,82	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	9	Importo rata	143,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	54,63%
Data di inizio del prestito	01/04/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	32,14%

rate pagate	49	rate residue	59	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione				650,50	Upfront	32,14%	209,06		209,06
Commissioni di gestione				2.494,60	Recurring	54,63%	1.362,79	1.352,00	10,79
Spese di istruttoria/notifica				480,00	Upfront	32,14%	154,26		154,26
Commissioni rete esterna				694,98	Upfront	32,14%	223,35		223,35
									<b>597,46</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Alla luce di quanto sopra, il cliente ha diritto ad ottenere la restituzione dell'importo di € 597,00 (importo arrotondato in seguito alle modifiche alle Disposizioni ABF in vigore dal 1.10.2020), oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo (Collegio di coordinamento n. 5304/2013, secondo cui "*Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione*").

Non può trovare accoglimento la domanda accessoria di refusione delle spese di assistenza legale, conformemente al consolidato orientamento di questo Arbitro.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 597,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA